



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/MCF

Rif. Prot. n. del

Alla Capitaneria di porto di
Milazzo

cp-milazzo@pec.mit.gov.it

e, p.c.

alla Direzione marittima di Catania

dm.@pec.mit.gov.it

all'Angopi

infopec@angopi.it

Oggetto: Decreto di obbligatorietà per il servizio di ormeggio per il porto di Milazzo.

Si tramette copia del decreto di obbligatorietà del servizio di ormeggio per il porto di Milazzo, che su segnalazione di codesto Comando è stato adeguato al vigente regolamento locale del servizio, e sostituisce quello trasmesso con nota n.11135 del 24 aprile 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

h



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI LE INFRASTRUTTURE PORTUALI IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 14, commi 1bis e 1quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 230;

VISTO il comma 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 2016, n. 230 che fa salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico nautici vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa;

VISTI gli articoli 4 e 16 e 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la circolare ministeriale n. 1138 del 12.1.2017 nella quale si stabilisce che "i vigenti provvedimenti che disciplinano l'obbligatorietà dei servizi tecnico nautici resteranno in vigore fino a che non sarà necessario modificarli";

VISTO il regolamento locale del servizio di ormeggio per il porto di Milazzo adottato dal comandante del porto con ordinanza n. 94 del 7 dicembre 2009 che all'articolo 21 disciplina l'obbligatorietà del servizio;

TENUTO CONTO del fatto che tale provvedimento è in corso di modifica al fine di adeguarlo al comma 1 quinquies dell'articolo 14 della legge n. 84/94;

RITENUTO di dover recepire nel decreto ministeriale previsto dal comma 1 bis dell'articolo 14 della legge n. 84/94 l'attuale disciplina dell'obbligatorietà del servizio di ormeggio

DECRETA

Art. 1 – Obbligatorietà del servizio

Nel porto e nella rada di Milazzo, come definiti dal comma 1quater dell'articolo 14 della legge n. 84/94 e s.m. e i., il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi di stazza lorda superiore alle 500 GT e, a prescindere dalla stazza, per gli aliscafi che trasportano passeggeri.

Art. 2- Esenzioni

Le navi militari sono esentate dall'obbligatorietà del servizio.

Le navi adibite ai servizi portuali, comprese quelle il cui impiego è funzionale all'esecuzione delle opere portuali e le brette impiegate per il servizio di bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, possono svolgere le operazioni ormeggio/disormeggio con personale di bordo purché le manovre non creino intralcio o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale.

Il comandante del porto può imporre l'obbligatorietà del servizio di ormeggio anche alle navi esentate qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.

Il presente decreto entra in vigore il 20 giugno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

20 GIU. 2018